

COMUNICATO DEL 31 OTTOBRE 2012

Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012

- illegittimità costituzionale della trattenuta del 2,50% -

Il Governo adotta in fretta un decreto legge per non restituire gli arretrati dovuti al personale del P.I. e ripristina il T.F.S.

Ancora una volta il governo dei “tecnici” ha preso una decisione rapidissima per non restituire l’indebita trattenuta del 2,5% ai dipendenti pubblici sul trattamento di fine rapporto come stabilito dalla Corte Costituzionale.

Come primo commento politico non possiamo che constatare, amaramente, che il Pubblico Impiego viene “bistrattato” da chi si professa “unico esperto in materia” (prima Tremonti/Brunetta, oggi Monti/Grilli) e poi adotta provvedimenti sgangherati.

In secondo luogo che il lavoratore pubblico viene “forzatamente” equiparato ai privati solo per gli aspetti negativi giuridici e per bloccare le retribuzioni.

Ultima, immediata, considerazione è quella che a livello di Esecutivo, Parlamento e Ministeri, non c’è tutta quella competenza che viene “sbandierata in ogni momento” specie quando c’è da contrastare le giuste rivendicazioni dei lavoratori pubblici.

Per quanto concerne il costo dell’operazione il Governo evita oggi nuovi oneri scaricando sul prossimo Esecutivo tutti gli incrementi relativi al ripristino della buonuscita.

Conviene ricostruire in sintesi il percorso di questo frettoloso decreto; in data 26 ottobre u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la previgente disciplina del trattamento di fine servizio (TFS) nei riguardi del personale del Pubblico Impiego assunto antecedentemente all’anno 2001.

Nello specifico il Governo, per non restituire quanto indebitamente trattenuto ai lavoratori, ha abrogato a decorrere dal 01.01.2011, l’articolo 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010, oggetto della pronuncia della Suprema Corte.

Il decreto legge dispone, altresì, che tutti i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, si estinguono di diritto, così come restano prive di effetti le sentenze eventualmente emesse a tal riguardo, fatta eccezione per quelle passate in giudicato.

L’intervento del Governo, pertanto, rende inefficaci le richieste di sospensione della trattenuta mensile del 2,5% della base contributiva ex art. 37 D.P.R. n. 1032/1973 e di restituzione delle quote indebitamente versate dai lavoratori dal 01.01.2011 a tutt’oggi.


I trattamenti di fine servizio liquidati in base all’abrogato art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 saranno riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge approvato lo scorso

26 ottobre, facendo salve le eventuali somme già erogate in eccedenza.

Se per i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 l'intervento del Governo fa registrare un "nulla di fatto" per quanto concerne sia la sospensione del contributo che la restituzione degli arretrati ripristinando il previgente sistema di calcolo più favorevole per la c.d. "buonuscita", molti dubbi permangono in merito ai lavoratori assunti successivamente al 2001 già assoggettati al TFR e per i quali si acuisce una annosa sperequazione.

Sarà nostra cura fornire eventuali ulteriori chiarimenti non appena sarà disponibile il testo del decreto legge in argomento.

IL SEGRETARIO GENERALE


Antonio Marsilia